



6874 Castel San Pietro, 13 gennaio 2014

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 02 / 2014 - ris. mun. n° 1137 del 07.01.2014

Nuovo Regolamento sul Fondo Sociale Comunale

Signora Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e signori Consiglieri Comunali,

PREMESSA E BREVE ISTORIATO

al 1° gennaio del 1985 entrò in vigore a Castel San Pietro il primo Regolamento aiuto comunale complementare e straordinario.

Il Regolamento fu poi adattato nel 1992 e completamente rivisto nel 2003.

Tutte queste versioni del Regolamento indicavano due forme d'aiuto:

1. **L'aiuto complementare** destinato ai beneficiari della presentazione complementare cantonale ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
2. **L'aiuto straordinario** destinato ai cittadini residenti nel comune che per ragioni particolari si trovano in stato di disagio e di necessità.

La revisione del 2003, mantenendo il principio di aiuto pressoché esclusivo ai beneficiari di PC cantonale, adattò il metodo di calcolo ai cambiamenti avvenuti nel sistema sociale federale e cantonale allargando la cerchia dei beneficiari che nel 2002 si era ridotto a 12 persone. Inoltre semplificò notevolmente il metodo di calcolo e la raccolta dei dati necessari allo stesso.

I beneficiari passarono da 12 a 41 e la somma distribuita da fr. 26'100.00 a fr. 48'860.35.

Dal 2003 abbiamo registrato la seguente evoluzione

| Anno | Aiuto complementare | | Aiuto straordinario | |
|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Casi n° | Totale erogato | Casi n° | Totale erogato |
| 2003 | 40 | 35'720.35 | 1 | 13'140.00 |
| 2004 | 36 | 32'044.85 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 34 | 27'742.55 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 42 | 32'582.05 | 2 | 1'319.55 |
| 2007 | 36 | 27'521.00 | 1 | 350.00 |
| 2008 | 39 | 28'175.30 | 1 | 4'867.70 |
| 2009 | 33 | 23'928.65 | 2 | 3'300.45 |
| 2010 | 32 | 19'806.40 | 0 | 0.00 |
| 2011 | 32 | 17'836.15 | 0 | 0.00 |
| 2012 | 33 | 18'355.65 | 0 | 0.00 |
| 2013 | 39 | 21'258.20 | 1 | 150.00 |

A quasi 30 anni dall'introduzione nel nostro Comune di questo sussidio comunale, la situazione della rete sociale cantonale e federale è radicalmente mutata ed attualmente i beneficiari di rendite PC AVS non possono più essere considerati nella categoria meno fortunata.

Infatti oltre alla rendita mensile essi possono chiedere il pagamento di spese quali il rimborso delle partecipazioni alle spese di cura assunte dalla cassa malati, le prestazioni del dentista, dell'aiuto domiciliare l'esenzione dal canone radiotelevisivo, oltre naturalmente al sussidio sui premi di cassa malati e al riconoscimento della retta minima della casa anziani.

Le prestazioni PC sono inoltre fiscalmente esenti, di regola i beneficiari di queste prestazioni sono totalmente esenti dal pagamento delle imposte. Di conseguenza sono agevolati nell'ottenimento di prestazioni e sussidi sociali calcolati in base al reddito e alla sostanza imponibili fiscalmente, contrariamente a chi dispone di un qualsiasi altro reddito imponibile di pari importo.

È quindi dimostrato che il criterio della PC cantonale come strumento per definire la povertà di un individuo o di un nucleo familiare è inadeguato; ne è una dimostrazione anche la definizione cantonale secondo cui *"le prestazioni della PC servono a coprire in modo adeguato il fabbisogno vitale delle persone assicurate"*.

La complementare comunale calcolata secondo il metodo utilizzato attualmente è un sussidio che modifica gli equilibri creati con la rete sociale cantonale producendo disparità di trattamento rispetto a chi non beneficia di questo aiuto.

Per i motivi sopracitati il Municipio vi propone l'abrogazione del citato Regolamento.

La proposta è quella di sostituire questo aiuto sociale comunale con un altro metodo basato sull'istituzione di un fondo sociale comunale il cui scopo è quello di aiutare finanziariamente i cittadini che si dovessero trovare in una situazione momentanea di grave disagio, non risolvibile da altri aiuti già promossi dallo Stato o da istituzioni sociali private.

Sarà così evitabile la dispersione di sussidi "ad inaffiatoio" favorendo un contatto diretto fra il richiedente e l'operatrice sociale comunale facilitando interventi mirati sui bisogni della persona o della famiglia.

Evidenziamo che gli attuali beneficiari di prestazioni AVS/AI che dispongono della complementare comunale potranno far capo all'aiuto previsto dal nuovo Regolamento sul Fondo Sociale per far fronte a spese che non sono riconosciute dalla PC cantonale.

IL REGOLAMENTO SUL FONDO SOCIALE COMUNALE

Il Regolamento viene proposto in una forma semplice di 13 articoli, secondo un modello già in uso in diversi comuni del Mendrisiotto e del Luganese.

I beneficiari del fondo sono indicati all'art. 2 e corrispondono ai domiciliati o dimoranti (permesso B) da almeno 1 anno nel Comune e i casi d'esclusione sono elencati all'art. 4.

Le prestazioni erogate sono riassunte in questo elenco, dove il punto d) è una norma generica di ampio apprezzamento

- a) garanzia per la locazione di alloggi;
- b) spese odontoiatriche;
- c) spese per servizi funebri e sepoltura;
- d) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

È previsto un tetto massimo di spesa per persona fino a fr. 3'000.00/anno; per i costi di sepoltura può essere superato questo importo (art. 54 Legge sull'assistenza sociale).

La richiesta d'aiuto, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al Servizio sociale comunale che preavvisa l'istanza al Municipio al quale spetta la decisione definitiva.

L'aiuto indebitamente percepito deve essere restituito entro un termine fissato dal Municipio.

L'applicazione del nuovo Regolamento non ingenererà conseguenze finanziarie rilevanti (art. 164 b LOC) in quanto il Municipio manterrà quale spesa massima l'attuale preventivo 2014 dell'aiuto comunale complementare e straordinario di fr. 18'000.00.

L'allegato Regolamento sul Fondo Sociale comunale è parte integrante del presente messaggio municipale.

Il Municipio e l'Amministrazione rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è approvato nel suo complesso il Regolamento sul Fondo Sociale Comunale.

IL MUNICIPIO

Allegato: Regolamento sul Fondo Sociale Comunale 2014

Il presente Messaggio viene demandato all'esame delle Commissioni delle petizioni e della gestione.

**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO**

**Regolamento sul
Fondo Sociale Comunale**

Anno 2014

Indice degli articoli del Regolamento sul Fondo Sociale Comunale di Castel San Pietro 2014

| | | |
|------|----|--------------------------------------|
| Art. | 1 | Scopo |
| Art. | 2 | Beneficiari |
| Art. | 3 | Diritto all'aiuto |
| Art. | 4 | Casi di esclusione |
| Art. | 5 | Dotazione del fondo sociale comunale |
| Art. | 6 | Prestazioni |
| Art. | 7 | Presentazione della domanda |
| Art. | 8 | Obbligo del beneficiario |
| Art. | 9 | Restituzione |
| Art. | 10 | Rimedi giuridici |
| Art. | 11 | Entrata in vigore |
| Art. | 12 | Abrogazione |
| Art. | 13 | Approvazione |

Regolamento sul Fondo Sociale Comunale 2014

Art. 1 **SCOPO**

¹Il Fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv. 2 Legge sull'assistenza sociale).

²Allo stesso si può attingere anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese (art. 54 Legge sull'assistenza sociale).

Art. 2 **BENEFICIARI**

L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o residenti da almeno un anno nel Comune al momento della presentazione della domanda. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Art. 3 **DIRITTO ALL'AIUTO**

¹L'aiuto può essere erogato a coloro che, per la circostanza alla base del disagio momentaneo, non possono beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati.

²Il Comune, richiamati gli articoli 2 e 4 del presente regolamento, eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a) Garanzia per la locazione di alloggi;
- b) Spese odontoiatriche;
- c) Spese per servizi funebri e sepoltura;
- d) Eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Art. 4 **CASI D'ESCLUSIONE**

¹Sono esclusi dall'aiuto:

- a) I cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali;
- b) Le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni sociali e/o complementari cantonali o ad altre prestazioni.
- c) Le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- d) Le persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.
- e) Le persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.).

²Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi famigliari.

³È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base del presente articolo.

Art. 5
**DOTAZIONE DEL
FONDO SOCIALE
COMUNALE**

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

Art. 6
PRESTAZIONI

¹L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.

²Il contributo annuo può ammontare di regola al massimo a fr.3'000.00, per persona.

³Il Municipio ha facoltà di suddividere il versamento in rate e/o procedere a pagamenti diretti delle spese oggetto della richiesta.

⁴L'importo massimo delle prestazioni non è applicabile ai casi di copertura dei costi di sepoltura di cui all'art. 1 cpv. 2.

Art. 7
**PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA**

¹La domanda per beneficiare dell'aiuto va inoltrata al Servizio sociale comunale. Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- composizione della famiglia;
- descrizione della situazione finanziaria;
- motivazione della richiesta;
- aiuto richiesto;
- l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità;
- la dichiarazione dell'interessato che svincola medici, avvocati, funzionari, ecc dal segreto medico, professionale e d'ufficio.

La richiesta deve essere presentata di volta in volta ed è valida per l'anno civile in cui è stata inoltrata.

²Il Servizio sociale:

- ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata;
- preavvisa la domanda al Municipio o decide sulla stessa se dispone della relativa delega di competenza.

Art. 8
**OBBLIGO DEL
BENEFICIARIO**

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il Servizio sociale comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

Art. 9
RESTITUZIONE

L'aiuto indebitamente percepito dev'essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.

Art. 10
RIMEDI GIURIDICI

Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 12
ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento aiuto comunale complementare e straordinario 2003, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 13
APPROVAZIONE

Approvato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro con
risoluzione del XX.XX.2014.
Approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione del xx.xx.2014.